



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Commissione per la revisione del Regolamento
Elettorale

nominata con delibera 31/2015 del 20/02/2015
termine lavori 31/07/2015
prorogata al 31/12/2015 con delibera n. 41/2015
prorogata al 31/03/2016 con delibera n. 64/2015
prorogata al 31/07/2016 con delibera n. 71/2016

Componenti Commissione:

- **Olocotino Mario (Coordinatore)**
 - **Cattaruzza Dorigo Silvio**
 - **Cola Alessandro**
 - **Pirani Paolo**
 - **Viazzi Giorgio**
-

COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 01 del 15/04//2015

L'anno duemilaquindici il giorno 15 Aprile, alle ore 10:30 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 24/03/2015, Prot. 4851/U/24.03.2015, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Alessandro Cola, Silvio Cattaruzza, Vittorio Pirani ed Giorgio Viazzi

ORDINE DEL GIORNO:

- Verifica modifiche migliorative e fattibili regolamento elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:


verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- TITOLO 1 Oggetto
- TITOLO 2 Collegi Elettorali
- TITOLO 3 Convocazione dei seggi elettorali
- TITOLO 4 Iscritti aventi diritto di voto

Il proseguimento della verifica degli altri TITOLI verrà eseguita durante la prossima commissione

Alle ore 16.00 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 02 del 23/04//2015

L'anno duemilaquindici il giorno 23 Aprile, alle ore 14:45 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 20/04/2015, Prot. 6309/U/20.04.2015, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Alessandro Cola, Silvio Cattaruzza, Vittorio Pirani ed Giorgio Viazzi e il Consigliere CDA Mario Giordano

ORDINE DEL GIORNO:

- Verifica modifiche migliorative e fattibili regolamento elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:


verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- TITOLO 5 Candidature

Il proseguimento della verifica degli altri TITOLI verrà eseguita durante la prossima commissione

Alle ore 17.45 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario

COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 03 del 04/06//2015

L'anno duemilaquindici il giorno 04 Giugno, alle ore 14:45 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 21/05/2015, Prot. 8295/U/21.05.2015, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Alessandro Cola, Vittorio Pirani ed Giorgio Viazzi

Assente giustificato Silvio Cattaruzza

ORDINE DEL GIORNO:

- Verifica modifiche migliorative e fattibili regolamento elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:


verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- TITOLO 5 Candidature
- TITOLO 6 Eleggibilità
- TITOLO 7 Seggio Elettorale

Il proseguimento della verifica degli altri TITOLI verrà eseguita durante la prossima commissione.

Alle ore 17.45 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 04 del 15/07//2015

L'anno duemilaquindici il giorno 15 Luglio, alle ore 17:00 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 07/07/2015, Prot. 10285/U/07.07.2015, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Silvio Cattaruzza , Vittorio Pirani e Giorgio Viazzi.

Assente giustificato Alessandro Cola.

ORDINE DEL GIORNO:

- Verifica modifiche migliorative e fattibili regolamento elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:


verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- TITOLO 8 modalità di voto
- TITOLO 9 voto per corrispondenza
- TITOLO 10 validità dell'elezione
- TITOLO 11 seggio elettorale centrale
- TITOLO 12 risultati elettorali e nomina
- TITOLO 13 ricorsi

Durante la riunione si è avuto un incontro con coordinatore Commissione revisione Statuto, al fine di apportare ove richiesto le stesse modifiche che coinvolgono entrambi i regolamenti.

Alle ore 19.00 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 05 del 05/10/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 05 Ottobre, alle ore 10:30 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata con nota del 18/09/2015, Prot. 13079 e successiva rettifica del 01.10.2015, Prot. 13415, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Alessandro Cola, , Vittorio Pirani e Giorgio Viazzi.

Assente giustificato il Consigliere Silvio Cattaruzza.

ORDINE DEL GIORNO:

- Prosecuzione revisione articoli Regolamento Elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:


Punto 1 O.d.G.:

verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- Sono stati ricontrollati tutti i TITOLI del regolamento in vigore (dal titolo 1 al titolo 13)
- Il titolo 7 è stato momentaneamente non modificato e discusso in quanto collegato alle modalità di voto.

Alle ore 16.15 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 06 del 26/11/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 Novembre, alle ore 15:30 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 19/11/2015, Prot. 17058/U/19.11.2015, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino , Vittorio Pirani e Giorgio Viazzi

Assenti giustificati : Silvio Cattaruzza e Alessandro Cola,

ORDINE DEL GIORNO:

- Prosecuzione revisione articoli Regolamento Elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:

verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- TITOLO 7: si sono avute le prime notizie per eventuale votazione telematica, il coordinatore informa riunione avvenuta il 11 Novembre 2015 con Dott. Pugliatti Luigi della ditta ID Technology , per fattibilità , costi e tempistiche.

Alle ore 17.30 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 07 del 03/02//2016

L'anno duemilasedici il giorno 03 Febbraio, alle ore 10:30 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 20/01/2016, Prot. 958, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG: Mario Olocotino, Vittorio Pirani e Alessandro Cola.

Assenti giustificati: Silvio Cattaruzza e Giorgio Viazzi,

ORDINE DEL GIORNO:

- Prosecuzione revisione articoli regolamento elettorale

Vengono discussi i seguenti argomenti:


Punto 1 O.d.G.:

Verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- Sono stati ricontrollati tutti i titoli del regolamento elettorale riportando alcune varianti tenendo conto delle varianti riportate nella revisione effettuata dalla commissione statuto.

Alle ore 17.30 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della commissione
Olocotino Mario



COMMISSIONE “REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE”

VERBALE n. 08 del 04/05//2016

L'anno duemilasedici il giorno 04 maggio, alle ore 10,30 in Roma presso la sede dell'EPPI si è riunita, debitamente convocata, con nota del 26/04/2016, Prot. 10362, la Commissione “Revisione Regolamento Elettorale”.

Sono presenti i Consiglieri CIG Mario Olocotino, Vittorio Pirani, Giorgio Viazzi, Silvio Cattaruzza, Alessandro Cola, Gian Piero Rossi.

ORDINE DEL GIORNO:

- Prosecuzione revisione articoli Regolamento Elettorale


Vengono discussi i seguenti argomenti:

Punto 1 O.d.G.:


verifica dei TITOLI del Regolamento Elettorale 2010

- Sono stati ricontrollati tutti i titoli del regolamento elettorale riportando alcune varianti tenendo conto delle varianti riportate nella revisione effettuata dalla commissione statuto.
- La Commissione approva il testo della proposta del nuovo Regolamento Elettorale, che fa parte integrante del presente verbale
- Il presente verbale costituisce la relazione finale della Commissione, da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per le proprie determinazioni.


Regolamento Elettorale	Annotazioni
Titolo 1 - Oggetto	
Articolo 1	
Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati (EPPPI).	Si consiglia di non cambiare la denominazione in quanto ogni e qualsiasi variazione in tal senso dovrebbe essere preventivamente recepita nello Statuto
Articolo 2	
Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, dello Statuto, è costituito dai rappresentanti dei Collegi Elettorali in ragione di uno ogni mille iscritti all'EPPPI per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Non più di un ottavo (arrotondato per difetto all'unità) dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale possono essere eletti fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.	L'unica variazione è relativa al limite massimo di comma 2: coordinato con la nuova previsione statutaria. Accorpati gli attuali articoli 1.1 e 1.2
Articolo 3	
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dello Statuto, è costituito da cinque membri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che, in ambito nazionale, abbia conseguito il maggior numero di voti. Sempreché risulti compreso tra i cinque eletti di cui al precedente articolo, un solo componente del Consiglio di Amministrazione può essere nominato fra gli iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.	Accorpati gli attuali articoli 1.4 e 1.5
Titolo 2 – Collegi Elettorali	
Articolo 4	
Sono costituiti 5 Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali: Collegio n°1 Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Collegio n°2 Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia. Collegio n°3 Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio. Collegio n°4 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Collegio n°5 Sicilia, Sardegna.	Invariato
Titolo 3 – Indizione e durata delle elezioni, comunicazioni elettorali	
Articolo 5	
Il Presidente dell'Ente indice le elezioni almeno tre mesi prima del termine di scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, fissandone la data	




<p>di inizio, la data di chiusura e la data della eventuale votazione suppletiva ai sensi dello Statuto. La data di inizio deve precedere di almeno quaranta giorni la data di scadenza di cui sopra.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Il Presidente dell'Ente entro quindici giorni dalla data in cui indice le elezioni:</p> <p>a) comunica ai Presidenti dei Collegi Provinciali le date di inizio e chiusura delle votazioni e la data dell'eventuale votazione suppletiva;</p> <p>b) comunica ai Presidenti dei Collegi Provinciali il numero di rappresentanti spettante per ogni Collegio Elettorale;</p> <p>c) rimette ai Presidenti dei Collegi Provinciali l'elenco degli iscritti all'EPPI aventi diritto al voto compresi nel Collegio Elettorale di appartenenza, suddivisi per ciascun singolo Collegio Provinciale.</p> <p>Il Presidente dell'Ente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, dà incarico affinché sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito www.eppi.it, informativa:</p> <p>a) sulla data di inizio e chiusura delle votazioni e sulla data dell'eventuale votazione suppletiva;</p> <p>b) sulle norme per il voto on line;</p> <p>c) sul luogo, giorno ed apertura degli eventuali punti di assistenza istituiti presso i Collegi Provinciali o la sede dell'Ente. Presso i punti di assistenza possono votare unicamente gli iscritti appartenenti al medesimo Collegio Provinciale.</p> <p>Entro 30 giorni dall'indizione delle elezioni, gli iscritti non ricompresi nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale.</p>	<p>Espunti i riferimenti al voto per corrispondenza ed al registro dei votanti in ragione dell'introduzione del voto telematico quale unica modalità.</p> <p>La modifica proposta vuole, in ragione dell'introduzione del voto telematico quale unica modalità, sin da subito rendere edotti ed informati gli aventi diritto al voto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Il Presidente dell'Ente, entro il 10° giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto invia agli eventuali punti di assistenza istituiti i manifesti con le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Consiglio d'Amministrazione.</p>	<p>Per garantire sempre la massima pubblicità delle liste concorrenti e dei candidati, in considerazione della possibile istituzione di punti di assistenza presso i collegi provinciali, è rimasta la previsione di stampare i manifesti elettorali da affiggere presso i punti di assistenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>La durata della votazione non può essere superiore a cinque giorni. Le operazioni di voto saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 17,00.</p> <p>La data della votazione suppletiva deve essere compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla chiusura della votazione ordinaria.</p> <p>Entro due ore dalla chiusura delle votazioni giornaliere, con esclusione di quella del venerdì, il Seggio Elettorale Centrale comunicherà ai</p>	<p>Modificato alla luce delle ipotesi proposte dalla commissione per la revisione del regolamento elettorale: ampliato, però, il termine per le operazioni di voto (la commissione proponeva 7 ore), nonché l'orario di apertura delle operazioni stesse (si è previsto le ore nove per garantire l'eventuale assistenza agli elettori ed ai punti assistenza).</p>




Collegi Provinciali la percentuale dei votanti.	
Titolo 4 – Elettorato attivo e passivo	Si è creato un titolo unico per coerenza espositiva, raggruppando norme prima suddivise nel titolo “Aventi diritto al voto”, nel titolo “Candidature” e nel titolo “validità dell’elezione”
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Hanno diritto al voto gli iscritti all’EPPI da almeno sessanta giorni prima della data in cui vengono indette le elezioni.</p>	Recepita modifica Commissione
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale gli iscritti che:</p> <p>a) abbiano diritto di voto;</p> <p>b) abbiano versato, i contributi per almeno complessive cinque intere annualità negli anni immediatamente precedenti le elezioni;</p> <p>c) sia <u>rilasciabile il Durc</u>;</p> <p>d) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 12 dello Statuto.</p> <p>La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.</p> <p>La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali</p> <p>La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l’attuale articolo 6.1 del Regolamento Elettorale</p> <p>Recepita modifica Commissione che ha eliminato il requisito della contribuzione triennale continuativa nei tre anni precedenti l’elezione.</p> <p>Uniformato con il disposto statutario</p> <p>Questo comma è il comma 2 dell’articolo 5.1.3 del vigente regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Ai sensi dello statuto sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, gli iscritti che:</p> <p>a) abbiano diritto di voto;</p> <p>b) abbiano versato, i contributi per almeno complessive cinque intere annualità negli anni immediatamente precedenti le elezioni;</p> <p>c) <u>sia rilasciabile il Durc</u>;</p> <p>d) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 12 dello Statuto.</p> <p>La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci, nonché con le cariche istituzionali di categoria.</p> <p>La carica di componente di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l’attuale articolo 6.3 del Regolamento Elettorale</p> <p>Vedi commento all’analogia lettera dell’articolo 10</p> <p>Uniformato con il disposto statutario</p>




<p>coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.</p> <p>La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la contestuale candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.2.3, secondo comma, del Regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Titolo 4 – Liste elettorali</p>	<p>Introdotta un titolo ad hoc per disciplinare organicamente i criteri di composizione delle liste elettorali</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>I componenti del Consiglio d'Indirizzo Generale sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti nell'ambito dello stesso Collegio Elettorale ed aventi un numero di candidati, per ciascuna lista, pari ai rappresentanti eleggibili attribuiti al Collegio Elettorale più uno.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.1.1 del Regolamento Elettorale.</p> <p>Variati, come da previsione della Commissione, i criteri di composizione della lista.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Tutti gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di Indirizzo Generale.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.1.2 del Regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio di Indirizzo Generale deve essere sottoscritta con firme autentiche a termine di legge, da almeno 30 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti al Collegio Elettorale nel quale la lista medesima viene presentata.</p> <p>Nessun iscritto, avente diritto al voto, può sottoscrivere, quale presentatore, più di una lista.</p> <p>Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 e la dichiarazione di accettazione della candidatura.</p> <p>Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al Collegio Provinciale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96; <i>curriculum vitae</i> redatto secondo lo standard Europeo.</p> <p>Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.1.4 del Regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Indirizzo Generale devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e, comunque, entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente dell'EPPI, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine con i nominativi dei</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.1.5 del Regolamento Elettorale</p> <p>Introdotta l'obbligo di indicazione dei dati</p>




<p>candidati ed i loro dati anagrafici ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai Collegi Provinciali appartenenti al Collegio Elettorale al quale le liste si riferiscono, presso i quali sono stati istituiti i punti di assistenza.</p> <p>Le liste non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse. Avverso l'esclusione può essere presentato ricorso al Seggio Elettorale centrale entro cinque giorni, dalla data di comunicazione.</p>	<p>anagrafici per bypassare il problema di cui all'attuale articolo 8.5.</p> <p>Nell'ottica del risparmio di spesa conseguente all'introduzione del voto telematico, i manifesti elettorali saranno inviati ai soli punti di assistenza istituiti presso i collegi provinciali. La pubblicità delle liste sarà sempre garantita non solo tramite il sito istituzionale dell'Ente ma anche all'interno dell'area riservata dell'iscritto nella speciale sezione che sarà introdotta in occasione delle elezioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Ogni lista di ciascun Collegio Elettorale per il Consiglio di Indirizzo Generale deve avere un numero di candidati, appartenenti all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 103/96, pari al numero degli eleggibili, pena inammissibilità.</p> <p>Gli altri candidati della lista possono essere iscritti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.1.6 del Regolamento Elettorale</p> <p>Si evidenzia che il combinato disposto del secondo comma con l'articolo 12 farà sì che i "comma 2" all'interno di ciascuna lista non possano mai essere più di uno. In ogni caso non vi è un problema di rappresentatività in quanto lo Statuto prevede la possibilità che i "comma 2" siano presenti nel CIG ma non lo rende obbligatorio (si limita a dire che non più di 1/8 può appartenere, ma non obbliga che almeno 1/8 sia un "comma 2").</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a suffragio diretto in base ad una o più liste concorrenti in ambito nazionale, ciascuna, composta di sette candidati dei quali almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale.</p> <p>Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione non può contenere più di un candidato appartenente alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.2.1 del Regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 possono essere candidati in una sola delle liste concorrenti per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.2.3, primo comma, del Regolamento Elettorale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio d'Amministrazione deve essere sottoscritta con firme autenticate a termine di legge da almeno 150 iscritti all'EPPI aventi diritto al voto, non candidati ed appartenenti a qualsiasi Collegio Elettorale.</p> <p>Nessun iscritto, può sottoscrivere, quale presentatore, più di una lista.</p> <p>Ciascun candidato deve allegare alla lista di cui fa parte una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 e la dichiarazione di accettazione della candidatura.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.2.4 del Regolamento Elettorale</p>



<p>Le liste devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al Collegio Provinciale di appartenenza e di iscrizione all'EPPI ai sensi dell'articolo 1 D. Lgs. 103/96; curriculum vitae redatto secondo lo standard Europeo. Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo.</p>	<p>Come da previsione della Commissione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Le liste dei candidati alla nomina del Consiglio d'Amministrazione devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso l'EPPI, successivamente alla data di indizione delle elezioni e comunque entro le ore 12 del trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine con il quale pervengono, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine e con i nominativi dei candidati ed i loro dati anagrafici, ed entro il decimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai Collegi Provinciali. Le liste non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse. Avverso l'esclusione può essere presentato ricorso al Seggio Elettorale centrale entro cinque giorni, dalla data di comunicazione.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 5.2.5 del Regolamento Elettorale.</p> <p>Vedi commento all'analogia norma in tema di lista per il Consiglio di Indirizzo Generale.</p>
Titolo 5 – Eleggibilità	
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale solo gli iscritti appartenenti ad uno dei Collegi Provinciali inclusi nel Collegio Elettorale medesimo. In ogni Collegio Elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino alla concorrenza del numero di consiglieri spettanti al Collegio Elettorale medesimo. In caso di parità di voti, risulterà eletto, in ordine, il più anziano di iscrizione all'EPPI o in subordine, il più anziano di età. Qualora più di 1/8 dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale eletti risultasse appartenere alla categoria di iscritti di cui all'articolo 1, comma 2, D. Lgs. 103/96, si rientrerà in tale ottavo, sostituendo l'eletto o gli eletti di tale categoria che hanno riportato il minor numero di voti con i primi dei non eletti appartenenti allo stesso Collegio Elettorale che non sono compresi nella suddetta categoria.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'accorpamento degli attuali articoli 6.2, 11.6 e 11.7 del Regolamento Elettorale.</p> <p>Variata la quota in ragione della parallela variazione statutaria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>I candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione sono eletti in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio Elettorale di appartenenza. Per il Consiglio di Amministrazione risulterà</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'accorpamento degli attuali articoli 5.2.6, 6.4, 11.8 e 11.9 del Regolamento Elettorale.</p>



<p>vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto, il più anziano di iscrizione all'EPPI , in subordine, il più anziano di età.</p>	
<p align="center">Articolo 23</p> <p>In caso di elezione del medesimo soggetto in uno degli organismi che determinerebbe una causa di incompatibilità ai sensi degli articoli 10 e 11, l'interessato deve optare per una sola carica entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento.</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 6.5 del Regolamento Elettorale</p>
<p align="center">Titolo 6 – Modalità di voto</p>	
<p align="center">Articolo 24</p> <p>Le elezioni si svolgono esclusivamente per via telematica, nei giorni e nelle ore indicate all'articolo 8.</p> <p>Le elezioni si svolgono a voto segreto e senza ammissioni di deleghe mediante qualunque connessione internet collegandosi al sito www.eppi.it e successivamente entrando nella propria area riservata, all'interno della quale vi sarà un'apposita AREA ELEZIONI.</p> <p>All'interno della summenzionata area l'iscritto avrà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Regolamento elettorale b) l'informativa di cui al precedente articolo 6 c) il manifesto delle liste concorrenti del proprio collegio elettorale per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale d) il manifesto delle liste concorrenti per il Consiglio di Amministrazione. <p>Le operazioni di voto possono altresì essere compiute utilizzando le postazioni informatiche predisposte nei punti di assistenza eventualmente istituiti presso i Collegi Provinciali od il Seggio Centrale. I locali nei quali saranno poste dette postazioni devono essere idonei ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità delle operazioni elettorali. Le modalità di voto sono quelle individuate al primo comma.</p>	
<p align="center">Articolo 25</p> <p>Il PIN per l'esercizio del diritto di voto è generato su richiesta dell'iscritto compilando l'apposito form disponibile nell'AREA ELEZIONI della sua area riservata.</p> <p>L'elettore che abbia smarrito il PIN, potrà chiederne uno nuovo compilando il form disponibile nell'AREA ELEZIONI della sua area riservata. Dal momento della richiesta il precedente PIN non sarà più utilizzabile.</p>	
<p align="center">Articolo 26</p> <p>Non si possono esprimere preferenze per un</p>	<p>La norma qui inserita non è altro che l'accorpamento degli attuali articoli 5.1.2 e 8.3</p>



numero superiore a quello dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale spettanti al Collegio Elettorale cui appartiene l'elettore. Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.	del Regolamento Elettorale
Articolo 27 Non si possono esprimere più di tre preferenze per il Consiglio di Amministrazione. Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista.	La norma qui inserita non è altro che l'accorpamento degli attuali articoli 5.2.2 e 8.4 del Regolamento Elettorale
Titolo 7 – Validità dell'elezione	
Articolo 28 L'elezione è valida quando, nell'ambito di un intero Collegio Elettorale, abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli iscritti aventi diritto al voto.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 10.1 del Regolamento Elettorale
Articolo 29 Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra le elezioni già svolte verranno annullate e si ricorrerà alle elezioni suppletive da svolgersi in tutti i Collegi Provinciali facenti parte del Collegio Elettorale nel quale non è stato raggiunto in prima istanza il quorum di cui sopra.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 10.2 del Regolamento Elettorale
Articolo 30 Le elezioni suppletive saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 10.3 del Regolamento Elettorale
Articolo 31 Le elezioni suppletive dovranno tenersi, in un unico giorno fissato in precedenza dal Presidente dell'Ente.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 10.4 del Regolamento Elettorale
Titolo 8 – Seggio elettorale centrale	
Articolo 32 E' costituito, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati il Seggio elettorale centrale. Il Seggio elettorale centrale, decide su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le relative contestazioni o ricorsi.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 11.1 del Regolamento Elettorale
Articolo 33 Il Seggio Elettorale centrale è composto dal Presidente dell'Ente, o da un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, da cinque scrutatori, uno per ogni Collegio Elettorale scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto designati dal Consiglio di Indirizzo Generale.	La norma qui inserita non è altro che l'attuale articolo 11.2 del Regolamento Elettorale
Articolo 34 Le operazioni di scrutinio elettronico sono pubbliche. Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il quorum di cui all'articolo 28, le operazioni di scrutinio elettronico avranno inizio senza soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto. Nell'ipotesi in cui, invece, non fosse raggiunto il	In ragione della nuova modalità di voto le operazioni di scrutinio avverranno, sempre che si sia raggiunto il quorum, immediatamente dopo la chiusura delle elezioni.

<p>quorum, il Presidente dell'Ente invita i Collegi interessati a svolgere le elezioni suppletive entro il termine previsto. In tal caso le operazioni di scrutinio elettronico non avranno luogo fintanto che le elezioni suppletive non saranno state completate.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 35</p> <p>Ultimate le operazioni di scrutinio elettronico, il Seggio Elettorale centrale ne redige apposito verbale, indicandovi il numero di voti riportato da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed attestando la regolarità della votazione.</p> <p>I registri elettronici dei voti espressi saranno conservati sino allo spirare del termine previsto per la presentazione dei ricorsi di cui al successivo articolo 42.</p> <p>In ipotesi di presentazione di ricorsi, i registri elettronici saranno conservati sino al 60° giorno successivo alla data di pronunciamento del Consiglio d'Amministrazione sui ricorsi stessi.</p>	
Titolo 9 – Risultati elettorali e nomina	
<p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell'Ente procede alla proclamazione ed all'insediamento degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto. Inoltre il Presidente dell'Ente nella seduta di insediamento verifica l'insussistenza di cause di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p>La proclamazione viene comunicata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale con mezzo che ne comprovi la ricezione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 38</p> <p>La proclamazione degli eletti viene altresì resa pubblica mediante comunicazione a ciascun iscritto e mediante affissione del relativo avviso nei locali dell'Ente.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p>Qualora taluno degli eletti del Consiglio di Indirizzo Generale rinunci all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sostituzione nominando il primo dei non eletti appartenente al medesimo Collegio elettorale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 40</p> <p>Qualora taluno dei componenti il Consiglio di Amministrazione rinunciasse all'incarico, si trovi in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o sia decaduto, dimissionario o deceduto, il Presidente dell'Ente procederà alla sostituzione nominando componente del Consiglio di</p>	

Amministrazione il primo dei non eletti alla carica facente parte della medesima lista.	
Articolo 41 I risultati delle elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale sono comunicati ai Ministeri Vigilanti.	
Titolo 10 - Ricorsi	
Articolo 42 Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione in carica il quale decide, in via definitiva, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.	
Titolo 11 – Norma Finale	
Articolo 42 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e dello Statuto dell'Ente.	

Alle ore 17.00 la riunione viene sciolta.

Il Coordinatore della Commissione
Olivotto Mario

